



*FABRIZIO PONZÙ DONATO*

*Dottorando di ricerca – Università di Messina*

## **L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A BENEFICIO DEI FIGLI NON È COMPENSABILE**

*SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. La natura alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli in regime di separazione. – 3. La non compensabilità del credito derivante da assegno di mantenimento dei figli con altri crediti. – 4. Mantenimento nei confronti del coniuge e mantenimento nei confronti del figlio nell'ambito del regime di compensazione dei crediti. – 5. La possibile giustificazione della compensabilità del credito: il riferimento all'entità del contributo.*

**1.** – Con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione, affronta il caso di un ex coniuge che aveva notificato un precetto per il pagamento di spese di lite alla ex moglie, la quale aveva proposto opposizione facendo valere in controcredito alcuni ratei per il mantenimento suo e delle figlie.

Il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione, ritenendo che il credito della ex moglie fosse antecedente alla formazione del titolo vantato dall'ex coniuge e che pertanto dovesse essere fatto valere solo in quella sede.

A fronte di tale decisione, veniva proposto gravame innanzi alla Corte di Appello, che confermava il rigetto dell'opposizione ma sulla base di una diversa motivazione, ovvero ritenendo che il credito opposto in compensazione dalla ex moglie non fosse né certo, né liquido, né esigibile, poiché la ricorrente opponeva in compensazione il credito derivante dal mancato pagamento da parte dell'ex coniuge di alcuni ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto sia per l'ex moglie sia per le due figlie, mentre avrebbe dovuto opporre in compensazione solo un credito proprio.

Proposto ricorso per Cassazione, i giudici di legittimità, con l'ordinanza in commento, rigettano il ricorso presentato dalla ex moglie e confermano un principio già

# JUS CIVILE



affermato<sup>1</sup>, statuendo che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporti la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.

2. – La tematica della natura dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli in regime di separazione è già stata oggetto di analisi da parte dei giudici di legittimità<sup>2</sup> e affrontata da tempo dalla dottrina<sup>3</sup>.

Recentemente la natura alimentare dell'assegno è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di merito<sup>4</sup>, assumendo che il diritto al mantenimento presuppone come base minima il diritto agli alimenti, di modo che finalità e funzione rendono assimilabili obblighi di carattere alimentare e di mantenimento, posti entrambi a tutela dei doveri di solidarietà nascenti dal rapporto di filiazione. Il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento comporta che lo stesso venga consumato, non appena si palesi la necessità, per tutte quelle esigenze di vita del beneficiario che risultano manifeste<sup>5</sup>.

Accedendo a questa tesi, il presupposto normativo giustificativo del diritto al mantenimento vantato dal figlio è rappresentato dall'art. 315 bis c.c., cosicché non ha prevalente carattere patrimoniale in quanto dà luogo a determinate pretese creditorie che il genitore è tenuto a soddisfare nel corso del rapporto di filiazione.

Tale diritto di mantenimento non viene meno in seguito alla crisi matrimoniale della coppia culminata con la separazione dei coniugi e conseguentemente i suoi caratteri si riversano sul contenuto e gli effetti dell'assegno di mantenimento, il quale non deve dunque intendersi limitato a quanto è necessario per la crescita e la forma-

---

<sup>1</sup> Sul punto vedasi Cass. civ. Sez. VI, 18 novembre 2016, n. 23569 in *www.iusexplorer.it*, in cui la Suprema Corte ha affermato il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, nell'ambito della separazione e la non operatività della compensazione dell'importo del mantenimento con altri crediti.

<sup>2</sup> Cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21273 in *www.iusexplorer.it*; Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 1996, n. 6519 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 443.

<sup>3</sup> V. sul punto C. M. Bianca, *Diritto civile 2.1. La famiglia*, Milano, 2018, 224 e ss; G. Bonilini, *L'assegno post-matrimoniale*, in G. Bonilini, F. Tommaseo, *Lo scioglimento del matrimonio*, in *Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, 572 ss.

<sup>4</sup> Trib. Catania, Sez. I, 2 novembre 2017 n. 4575, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>5</sup> Sul punto v. A. Arceri, *La compensazione come mezzo di estinzione delle obbligazioni di mantenimento, tra utopia e realtà*, in *Fam. Dir.*, 2010, 6, 600 e ss.

# JUS CIVILE



zione dei figli ma deve essere idoneo a garantirgli il tenore di vita adeguato alle sostanze della famiglia<sup>6</sup>.

L'art. 433 c.c. prevede altresì l'obbligo alimentare incombente in capo ai genitori.

Può ritenersi che il contenuto dell'assegno di mantenimento sia più ampio di quello alimentare ma al tempo stesso quest'ultimo è da intendersi ricompreso nel citato obbligo dedotto *ex lege* e conseguentemente idoneo a tutelare le esigenze dei figli.

La tutela dei figli è dovuta alla posizione di debolezza che questi ricoprono nel nucleo familiare al fine di evitare che risultino eccessivamente gravati dalle conseguenze della lacerazione del rapporto coniugale e proprio in tale ottica deve essere letta la collocazione della disciplina della filiazione in un autonomo ambito nel capo secondo del nono titolo del libro primo del codice civile (art. 337 bis c.c.)<sup>7</sup>.

**3.** – La *vexata quaestio* inerente il problema della compensabilità tra i crediti di mantenimento, aventi natura alimentare, vantati dal coniuge separato ed altre spettanze di cui l'altro coniuge successivamente alla separazione ritiene avere diritto, va affrontata alla luce dell'art. 447 c.c., il cui secondo comma dispone che: “*L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate*”. L'art. 447 c.c. tuttavia si riferisce espressamente alla non operabilità della compensazione con riferimento ai crediti di natura alimentare. Orbene per giustificare l'applicazione della disposizione ai crediti inerenti obblighi di mantenimento nei confronti della prole, è necessario accedere alla qualificazione fatta propria dalla giurisprudenza, del carattere sostanzialmente alimentare<sup>8</sup> dell'assegno di mantenimento.

Alla soluzione opposta, per la non operatività del divieto, si accede utilizzando come fondamento normativo l'art. 1246 n. 5 c.c. in cui è statuito che la compensazione non può operare solo dove esista un divieto dettato dalla legge.

L'art. 447 c.c., rappresenterebbe dunque un'eccezione al principio generale della

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21273 in *www.iusexplorer.it*, in cui si riconosce che la prole, a seguito della separazione personale tra coniugi, abbia diritto ad un mantenimento tale da garantirgli il tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, di modo da fornire piena applicazione al principio di cui all'art. 147 c.c., inerente il dovere incombente sui genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

<sup>7</sup> C. M. Bianca, *cit.*, 224 e ss.

<sup>8</sup> Cass. civ. Sez. VI-3, 14 maggio 2018, n. 11689, in *www.iusexplorer.it*



libera operatività della compensazione e si riferirebbe a tassative ipotesi, non passibili di estensione analogica ai crediti derivanti da assegni di mantenimento dovuti alla prole<sup>9</sup>.

Ed invero la Suprema Corte ha statuito che il credito derivante da assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento<sup>10</sup>.

In dottrina si è rilevato come sussistano rilevanti ed incolmabili differenze, seppur a fronte di altrettante analogie, tra alimenti e mantenimento<sup>11</sup>.

L'assegno di mantenimento si caratterizza per evidenti tratti solidaristici, riferibilità a criteri determinativi inerenti le condizioni economiche e personali dei coniugi e per essere fondato su obblighi di natura assistenziale.

Di contro il credito alimentare trova la propria giustificazione nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno di procurarsi quanto necessario per soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza mentre il mantenimento trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale che incombe su entrambi i coniugi durante la vita matrimoniale.

Alimenti e mantenimento rappresentano dunque concetti ben distinti tra loro, al punto da non permettere di trasporre interamente i principi governanti ciascuna di queste materie all'altra e viceversa<sup>12</sup>, poiché il diritto al mantenimento a differenza del primo, sorge automaticamente in ragione dell'esistenza di uno *status* familiare e comprende un dovere di cura estraneo all'obbligazione alimentare<sup>13</sup>.

Si è rimarcata inoltre la differenza ontologica sussistente tra la funzione assistenziale e quella alimentare, sottolineando come l'assegno di mantenimento sia diretto a soddisfare esigenze non necessariamente di carattere alimentare, bensì più propria-

---

<sup>9</sup> Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 1996, n. 6519 *cit.*, 443, che si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il marito pretendeva di compensare i crediti di mantenimento vantati dalla moglie con gli importi versati nel di lei interesse, a titolo di spese condominiali.

<sup>10</sup> Sul punto v. A. Arceri, *op. cit.*, 603.

<sup>11</sup> Sul punto v. O. Sesso, *Sulla natura alimentare del credito basato su obblighi di mantenimento e sulla operatività della compensazione legale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 446 e ss.

<sup>12</sup> G. Oberto, *Contratti e famiglia*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, VI, Milano, 2006, 105 e ss.

<sup>13</sup> V. sul punto R.M. Bova, in *Diritto di Famiglia, formulario commentato, profili sostanziali e procedurali* a cura di M. Trimarchi e P. Conder, art. 445, Milano, 2010, 1798.



mente tendenti ad assicurare la conservazione di un tenore di vita non dissimile da quello goduto durante il periodo matrimoniale.

La differenza tra assegno di mantenimento ed assegno alimentare appare ulteriormente desumibile dal testo dell'art. 156 c.c. che subordina la corresponsione di un assegno alimentare all'ipotesi di pronuncia di separazione con addebito, basandosi sul presupposto che il coniuge cui sia imputabile la rottura del regime coniugale non abbia diritto al mantenimento<sup>14</sup>.

Altri autori hanno giustificato la distinzione tra l'assegno di mantenimento rispetto a quello alimentare, ricollegandola alla funzione dell'addebitamento della separazione, la quale consente al coniuge offeso dalla condotta dell'altro di liberarsi da ogni rapporto che possa prolungare una speciale solidarietà tra i coniugi, riconducendo il vincolo al minimo livello comune alle altre relazioni previste, come obbligo alimentare<sup>15</sup>.

**4.** – Un argomento potenzialmente utilizzabile per giustificare la compensabilità è, secondo la Corte<sup>16</sup>, quello inerente la modesta entità del contributo, pur tuttavia senza una precisazione del limite minimo utilizzabile.

Ed invero secondo la Cassazione gli assegni di mantenimento di non rilevante importo, avrebbero natura schiettamente alimentare, al punto che la giustificabilità della compensazione tra i crediti verrebbe a contrastare con il divieto di cui agli artt. 447 e 1246 n. 5 c.c..<sup>17</sup>

L'art. 1246 n. 5 c.c. in particolare dispone la non operabilità della compensazione nel caso in cui esista un divieto dettato dalla legge e costituisce dunque un'eccezione al principio di generale operatività della compensazione, riferendosi ad ipotesi tassative, non passive di estensione analogica.

Anche tale considerazione tuttavia è stata criticata in dottrina<sup>18</sup>, principalmente perché non necessariamente un assegno di mantenimento di modesto importo viene determinato in quanto il precettore si venga a trovare in uno stato di bisogno. Talvol-

---

<sup>14</sup>O. Sesso, *op. cit.*, 446 e ss.

<sup>15</sup>P. Zatti, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1996, 237 e ss.

<sup>16</sup>Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 1996, n. 6519 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 443.

<sup>17</sup>Sul punto v. A. Arceri, *op. cit.*, 602.

<sup>18</sup>G. Oberto, *op. cit.*, 105 e ss.



ta ciò può infatti avvenire per tentare di perequare le posizioni dei coniugi che dispongono di redditi individuali al di sopra del livello della mera sussistenza.

Trattasi dunque di criterio, quello inerente la scarsa entità dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, alquanto imprevedibile in particolare nelle sue applicazioni pratiche, non essendo in alcun modo pregiudicabile la patrimonialità dei soggetti obbligati dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento e non essendo tale criterio applicabile analogicamente alla situazione inerente la corresponsione di detto assegno alla prole, tenuto conto della differente connotazione del contributo<sup>19</sup>.

**5.** – A fronte delle diverse posizioni assunte in dottrina, la giurisprudenza si è orientata – come si è visto – nel ritenere che la compensazione, intesa come modalità soddisfattiva alternativa di adempimento di un'obbligazione, non possa essere applicabile per i crediti di mantenimento, in virtù di un prudente atteggiamento restio ad aprire i battenti ad un ulteriore profilo di disponibilità di tali crediti.

Tuttavia non tutti gli assegni di mantenimento possono ritenersi uguali e soprattutto non tutte le somme indicate nell'assegno possono intendersi riferibili ai medesimi soggetti del nucleo familiare, come nella vicenda giurisprudenziale qui in commento<sup>20</sup>, in cui non risulta chiaro quale parte dell'assegno sia da imputare al mantenimento della ex coniuge e quale al mantenimento dei figli.

La differenza tra l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge o al figlio assume connotati di estrema rilevanza soprattutto con riferimento ai parametri su cui si viene a fondare, poiché la determinazione del contributo dovuto ai figli non si basa su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge<sup>21</sup>, bensì tenendo conto delle normali esigenze del figlio rapportate al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Sul punto v. A. Arceri, *op. cit.*, 605.

<sup>20</sup> Cass. civ. Sez. VI-3, 14 maggio 2018, n.11689, *cit.*

<sup>21</sup> V. Amendolagine, *L'assegno di mantenimento e divorzile nella giurisprudenza*, in *Corr. giur.*, 2014, III, 414.

<sup>22</sup> Cass. civ. 2011, n. 13459, in *Giust. civ.*, 2012, I, 176: nella determinazione dell'assegno a favore dei figli, e nella revisione dello stesso, costituisce elemento rilevante il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, fermo restando, però, che tale tenore di vita deve essere valutato in relazione a quello che i genitori, sono in grado di dare in ragione della loro situazione economica di ogni periodo della loro vita, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole. Sia che si tratti di assegno perequativo o di assegno esclusivo, il figlio deve quindi beneficiare del miglora-

# JUS CIVILE



In caso di mantenimento dovuto alla prole successivamente alla separazione personale dei coniugi, continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che statuisce il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando conseguentemente i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze da ricondurre non tanto all'obbligo alimentare quanto piuttosto a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione<sup>23</sup>.

L'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge ha invece lo scopo di ovviare alle insufficienze di reddito del coniuge debole in modo da potergli consentire di provvedere alle proprie esigenze di vita<sup>24</sup>.

Pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario permettono di garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, senza però comportare una diminuzione proporzionale del contributo posto a carico dell'altro genitore<sup>25</sup>.

Tuttavia, giova precisare come il fenomeno compensativo garantisca l'elisione di due reciproche posizioni debitorie fino al limite della loro concorrenza quando i due soggetti coinvolti siano ciascuno debitore e al tempo stesso creditore dell'altro e cioè nella simmetrica situazione in cui il diritto all'adempimento è bilanciato e neutralizzato dal contestuale obbligo di adempimento<sup>26</sup>.

Presupposti dunque della compensazione legale sono ordinariamente individuati nella reciprocità dei debiti, nell'omogeneità, nella certezza, nella liquidità, nell'esigibilità, nell'autonomia dei rapporti<sup>27</sup>.

Orbene, la Suprema Corte ha statuito che: *“non risultava chiaro né quanta parte dell'assegno fosse correlata al mantenimento dei figli, né a quali importi imputare*

---

mento della condizione economica del genitore, a prescindere dalla sua prevedibilità. L'obbligo del mantenimento permane infatti a seguito della crisi del rapporto genitoriale, la quale non deve privare il figlio di ciò che gli spetta durante la convivenza del nucleo familiare.

<sup>23</sup> Cass. civ. 18 settembre 2013, n. 21273, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>24</sup> G. Ferrando, *Diritto di Famiglia*, Torino, 2017, 190.

<sup>25</sup> Cass. civ. 24 luglio 2007, n.1607, in *Dir. fam. e pers.*, 2007, 3, 1133.

<sup>26</sup> A. Gorassini– F. Tescione, *Della compensazione*, in *Cod. civ. Comm.* fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2016, 29.

<sup>27</sup> C.M. Bianca, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 1990, 481 e ss.; P. Perlingieri, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1974, 292.

# JUS CIVILE



*gli acconti versati dall'ex marito*"<sup>28</sup>, con conseguente impossibilità della qualificazione del suddetto credito come "proprio" ed assenza dei requisiti di reciprocità dei debiti e omogeneità nei confronti della ricorrente e successiva impossibilità di configurare l'applicabilità del regime della compensazione legale dei crediti.

Tale assunto vale anche in considerazione dell'assenza del requisito della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, quest'ultima intesa quale caratteristica inerente l'assenza di impedimenti giuridici all'esercizio libero ed immediato della pretesa creditoria<sup>29</sup>.

La mancanza dei requisiti citati è rilevabile nel caso di specie anche in virtù dell'assenza di accordo delle parti coinvolte, che avrebbe invece permesso di ritenere il diritto liquido ed esigibile<sup>30</sup>, derogando al principio della proporzionalità dell'obbligo di mantenimento<sup>31</sup> ed anche in virtù della mancata imputazione del credito ad una prestazione dovuta dall'ex marito, in quanto genericamente l'importo inerente i ratei dell'assegno di mantenimento doveva ritenersi cumulativamente dovuto sia per la ex moglie che le due figlie.

La *ratio* giustificativa del divieto di compensazione dei crediti derivanti da assegno di mantenimento dovuto alla prole e all'ex coniuge in regime successivo alla separazione dei coniugi con crediti di altra natura, nel caso qui in commento, sarebbe dunque da ricercare non tanto nel carattere alimentare di tale prestazione quanto più propriamente nell'assenza dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità della prestazione imputabile al contenuto generico dell'assegno di mantenimento, oggetto di contestazione.

---

<sup>28</sup> Cass. civ. Sez. VI-3, 14 maggio 2018, n.11689, *cit.*

<sup>29</sup> D. Maffei, in D. Maffei-A. Fondrieschi-C. Romeo, *I modi di estinzione delle obbligazioni*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 125; A. Di Majo, *Le obbligazioni*, in *Manuale di diritto privato europeo*, II, a cura di Castronovo e Mazzamuto, Milano, 2007, 171.

<sup>30</sup> Per la riconduzione degli accordi in tema di assegno alla categoria dei negozi di accertamento (con efficacia esplicantesi soprattutto sul piano probatorio) si veda E. Russo, *Le convenzioni matrimoniali*, Milano, 1983, 221.

<sup>31</sup> P. Perlingeri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 976.